CONTRATTO INTEGRATIVO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA L'ATS DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO E L'ENTE THESIS GROUP SRL PER LA STRUTTURA SRP2 CPA VITA NOVA PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI TERRITORIALI DI PSICHIATRIA- ANNO 2018. CODICE BUDGET 596 CODICE PRESIDIO 008541.

PREMESSO

1. che con DGR n. VI/47508 del 29.12.1999 la Giunta Regionale ha approvato lo schema-tipo di contratto tra ASL e i soggetti pubblici e privati erogatori di assistenza sanitaria in regime di ricovero e cura nonché ambulatoriale;
2. che l'art. 11 di tale schema tipo prevede che "in caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali generali incidenti sul contenuto del contratto stipulato, lo stesso deve ritenersi automaticamente modificato ed integrato";
3. che costituisce causa ostativa alla stipula del contratto la sussistenza di una sentenza di condanna a carico dei soggetti interessati che incida sulla moralità professionale, ai sensi della DGR n. IX/3856 del 25.07.2012 ad oggetto: "Determinazione in ordine ai requisiti previsti per la sottoscrizione del contratto da parte delle strutture accreditate di diritto privato";
4. che con la DGR n. IX/3856 del 25.07.2012 e con la DGR n. IX/4606 del 28.12.2012 ad oggetto: "Indicazioni in merito alla DGR n. IX/3856 del 25.07.2012 - Determinazioni in ordine ai requisiti previsti per la sottoscrizione del contratto da parte delle strutture accreditate di diritto privato" e con la successiva DGR n. X/3275 del 16.03.2015 ad oggetto "Indicazioni in merito alla DGR n. IX/4606 del 28 dicembre 2012" sono stati stabiliti i requisiti necessari dei soggetti legittimati alla sottoscrizione dei contratti con la P.A.;
5. che il regime di accreditamento, ex Art.41 comma 5 del d.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii., è ricondotto all'esercizio di una funzione amministrativa, ed in quanto tale, risulta essere qualificabile come attività di pubblico interesse, per cui gli Enti privati che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario devono conformarsi a quanto previsto dal d.lgs. n. 33/2013 art. 2-bis comma 3 (modificato ed integrato dal d.lgs. 97/2016) " …in quanto compatibile, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse…",
6. che con la DGR n. X/7600 del 20.12.2017 ad oggetto: "Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Sanitario per l'esercizio 2018 (di concerto con gli Assessori Garavaglia e Brianza)" sono state esplicitate le Regole di Sistema per l'anno 2018 e le indicazioni in ordine alla negoziazione;
7. che le parti, dopo approfondito esame di quanto dettagliato al p. 3.4 dell'Allegato alla DGR n. X/7600 del 20.12.2017 ne hanno condiviso ed accettato pienamente le regole procedurali e le

modalità applicative;

8. che con la DGR n. XI/125 del 14/05/2018 ad oggetto "Ulteriori indicazioni in materia di negoziazione e contratti per l'anno 2018" sono stati prorogati i termini per la sottoscrizione del presente contratto al 31.05.2018 e sono state fornite ulteriori precisazioni in materia di negoziazione e contratti per l'anno 2018;
9. che, con deliberazione n. 501 del 15.05.2018 e successivo atto regionale l'Ente THESIS GROUP srl con sede legale in Milano via Mac Mahon n. 2 P.IVA/CF 09702130965 è stato autorizzato a subentrare nelle autorizzazioni sanitarie e nell'accreditamento rilasciate all'Ente C.R.E.A. Società Cooperativa Sociale onlus via Curtatone n.14, per la struttura SRP 2 CPA Vita Nova sita in Milano via Curtatone n. 14 autorizzata accreditata per 10 posti letto e contrattata per 2 posti letto;
10. che, con deliberazione n. 547 del 25.05.2018, per poter garantire la continuità delle prestazioni, come da D.D.G. n. 6859 del 20.03.2000, è stato approvato il contratto integrativo Rep. n. 3377/2018 con l'Ente CREA Cooperativa Sociale onlus per la struttura SRP2 CPA Vita Nova per il periodo 01.06.2018 -31.12.2018;
11. che con la deliberazione n. 778 del 27.07.2018 è stato sottoscritto, con l'Ente CREA Cooperativa Sociale onlus per la struttura SRP2 CPA Vita Nova l'appendice - Rep. N. 3532 del 27.07.2018 - al contratto sottoscritto il 31.05.2018 Rep. N. 3377, per il nuovo importo di € 71.330,00;
12. che, in relazione ai contratto sottoscritto in data 27.07.2018 con l'Ente CREA Società Cooperativa Sociale onlus, per la struttura SRP2 CPM Vita Nova e dato il succitato subentro, la valorizzazione del presente contratto corrisponde a quanto sottoscritto in data 27.07.2018 comprensivo degli acconti già erogati all' Ente CREA nel periodo 01.01.2018 – 31.07.2018;
13. che tutte le tariffe delle prestazioni oggetto del presente contratto tengono conto delle disposizioni normative vigenti relative ai rinnovi contrattuali, ai sensi della DGR VIII/937/2010 e dell'ampliamento e perfezionamento dei flussi informativi di sistema;
14. che ai sensi dell'art. 21 comma 1 della L.R. n. 33/2009, come modificato dalla L.R. n. 23/2015, gli erogatori sono tenuti a dare attuazione al Sistema Informativo Sanitario secondo disposizioni nazionali e regionali in materia;
15. che l'art. 15 della L.R. n. 33/2009, come modificato dalla L.R. n. 23/2015, regolamenta l'autorizzazione, l'accreditamento e la contrattualizzazione di attività sanitarie e sociosanitarie.

Tutto ciò premesso, tra

l'AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE della Città Metropolitana di Milano(ATS)

con sede legale in Milano (MI), Cap. 20122, Corso Italia n. 19, P. IVA e C.F. n. 09320520969, nella persona del Direttore Generale, Legale Rappresentante pro-tempore Marco Bosio, domiciliato per

la carica presso la sede dell'ATS,

e

L'ENTE THESIS GROUP SRL

con sede legale in Milano (MI), Cap 20155, Via Mac Mahon n. 2, P.IVA/C.F. n.09702130965 rappresentato da Roberta Cossutta Legale Rappresentante pro-tempore, domiciliata per la carica presso la sede legale dell'Ente, per la struttura SRP2 CPM Prima di Via Mac Mahon n. 2 /SRP2 CPA Vita Nova di Via Curtatone 14.

Fatte salve le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e si stipula, con la sottoscrizione dei seguenti articoli:

Art. 1

Oggetto del contratto

Le presenti disposizioni, nelle parti corrispondenti e per il periodo indicato nel successivo art. 8, integrano, nel rispetto ed in applicazione delle regole di sistema per l'anno in corso, le disposizioni come esplicitate negli Articoli del contratto tipo ex DGR VI/47508 del 29.12.1999, ed il cui assetto organizzativo e funzionale è presente, ed aggiornato, nell'applicativo regionale ASAN per il quale l'Ente è iscritto nel Registro Regionale delle Strutture Accreditate.

Art. 2

Ambito di applicazione

Le presenti disposizioni si applicano a tutta la produzione di attività legata alla erogazione di prestazioni territoriali di psichiatria prodotta dalle strutture ubicate nel territorio della ATS per tutti i cittadini residenti in Regione Lombardia. Per quanto riguarda il livello economico: gli importi relativi alle prestazioni di psichiatria erogate a pazienti extraregionali dovranno essere fatturati direttamente alle ASL/Regioni di residenza. Tutte le prestazioni erogate senza differenze di provenienza regionale dei soggetti destinatari, devono essere rese secondo i criteri di appropriatezza e di reale necessità, così come definiti dalle normative Nazionali e Regionali. L'Ente si impegna affinché sia il ricovero che la sua durata siano oggettivamente adeguati alle necessità terapeutiche espresse nel PTI ed in accordo con il PTR. Le dimissioni/conclusione della presa in carico del paziente, nel rispetto del principio dell'appropriatezza delle prestazioni, devono essere comunicate e, in via preliminare, necessariamente ed obbligatoriamente concordate con il medico inviante del CPS.

Le Parti concordano che l'invio del flusso 46/SAN deve essere accompagnato da un allegato che riporti la produzione mensile per ATS di provenienza, i giorni di permanenza in struttura, la retta/die, l'importo dell'IVA se prevista; tale trasmissione dovrà pervenire alla ATS entro il giorno 7 del mese successivo all'erogazione delle prestazioni.

Art. 3

Valorizzazione per le attività di Psichiatria

Per le prestazioni di Psichiatria territoriale, comprensive degli importi erogati a titolo di acconto all'Ente C.R.E.A. Società Cooperativa Sociale onlus nel periodo dal 01.06.2018 al 31.07.2018, viene individuata nella quota totale di € 71.330,00. Tale quota è destinata alla remunerazione delle prestazioni territoriali residenziali di psichiatria. L'attività delle prestazioni di Psichiatria territoriale è prevista nella struttura: SRP2 CPA Vita Nova per n. 2 posti letto. Al raggiungimento della quota definita nel presente articolo, l'Ente non è autorizzato a erogare prestazioni per conto del SSR e del SSN.

Art. 4

Controllo dell'applicazione dei contenuti del contratto

Tutte le prestazioni oggetto del presente contratto devono essere erogate secondo i criteri di appropriatezza e di reale necessità. Le Parti concordano di finalizzare le attività dei Nuclei Operativi di Controllo della ATS, oltre che allo svolgimento dei compiti istituzionali indicati nella normativa regionale sul tema, anche a verifiche concernenti la corretta applicazione dei contenuti del presente contratto. Le Parti concordano inoltre che le eventuali minori valorizzazioni derivanti dall'esito dei controlli, al termine del processo di validazione delle contestazioni, incideranno sul valore lordo della produzione delle prestazioni sanitarie erogate nel periodo di validità del presente contratto.

Art. 5

Acconti

Le parti concordano che l'acconto mensile corrisponde di norma alla percentuale prevista dalle regole di sistema vigenti nell'anno di competenza in relazione a:

- Budget negoziato;
- Produzione rendicontata anno corrente.

Si stabilisce che la fattura di acconto debba pervenire entro la data del 7 di ogni mese e che l'ATS, attraverso il monitoraggio delle prestazioni erogate, potrà procedere a una riduzione dell'importo da liquidare, fino al non pagamento dell'acconto, in relazione alla valutazione dei seguenti aspetti:

- scostamenti negativi del valore della produzione rispetto agli acconti pagati;
- tempestività e correttezza del flusso informativo nelle scadenze prestabilite.

Il pieno rispetto di tali prescrizioni rappresenta un'obbligazione contrattualmente rilevante.

Art. 6

Clausola Risolutiva Espressa

Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura o da altro Organo Certificatore competente, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui D.L. 159/2011 e s.m.i..

Art. 7

Clausola Transitoria

La quota di risorse assegnata nel presente contratto all'Ente THESIS Group srl per la struttura SRP2 CPA Vita Nova di Via Curtatone n. 14, per le attività in esso contemplate è complessivamente pari a quanto già sottoscritto con l'Ente CREA Soc. Coop. Soc. Onlus nel contratto Rep. N 3532. del 27.07.2018 rideterrminato in € 71.330,00, ed è comprensiva degli acconti già erogati all'Ente CREA Soc. Coop. Soc. Onlus nel periodo dal 01.06.2018 al 31.07.2018; pertanto il saldo della produzione per il periodo dal 01.06.2018 al 31.07.2018 verrà corrisposto all'Ente C.R.E.A. Soc. Coop Soc. Onlus sede legale in Milano, mentre il saldo della produzione per il periodo 01.08.2018 - 31.12.2018, verrà liquidato all'Ente THESIS GROUP srl;

Art. 8

Validità, durata, e imposta di bollo

Le presenti disposizioni integrative hanno validità per il periodo dal 01.08.2018 al 31.12.2018, fatta salva la facoltà di recesso di cui all'art. 11 dello schema tipo di contratto approvato con DGR VI/45708 del 29.12.1999.

Il contratto viene sottoscritto in forma digitale e trasmesso all'Ente ed alla Direzione Generale Welfare. L'imposta di bollo prevista per il presente contratto dalle normative vigenti, se dovuta, viene assolta virtualmente in ragione di euro 16,00 per ogni 100 righe o frazione di esse (DPR 642/1972); il pagamento dell'imposta avverrà a carico dell'Ente erogatore in un'unica soluzione ai sensi dell'art. 6 del DM 17.06.2014.

Letto, approvato, datato e sottoscritto digitalmente.

ATS della Città Metropolitana di Milano	THESIS GROUP srl
Il Direttore Generale	Il Legale Rappresentante
Marco Bosio	Roberta Cossutta
FIRMATO DIGITALMENTE	FIRMATO DIGITALMENTE